



PROVINCIA DI PADOVA

Il numero di protocollo è indicato
nell'allegata minuta accompagnatoria

Provvedimento N. 216/VIA/2018 del 5/09/2018

ECOLOGIA\RF\AS

Codice SIA Ditta n. 45620

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 13 della L.R. n. 4/2016)

Aggiornamento autorizzazione agli scarichi idrici e inglobamento della stessa e degli altri titoli autorizzativi in AUA senza modifiche alla situazione esistente

Ditta: **PERON ROTTAMI S.n.c. di Peron Danilo & C**

Sede legale: Via Corso, 37 - 35012 CAMPOSAMPIERO PD

Sede attività: Camposampiero – Via Corso n 37

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 568 del 30/04/2018;
- la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005;

PRESO ATTO che:

- in data 27/12/2017 Prot. n. 124418 e 124420 è pervenuta dal SUAP del comune di Camposampiero la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e delle DGR 1020/2016 e n. 1979/2016, della ditta PERON ROTTAMI S.n.c. di Peron Danilo & C. per il rinnovo del provvedimento provinciale n. 219/PD Prot. n. 80093/13 e del provvedimento n. 29018/DEP/2013 del 9/12/2013 senza la realizzazione di nuove opere, relativo a “*Aggiornamento autorizzazione agli scarichi idrici e inglobamento della stessa e degli altri titoli autorizzativi in AUA senza modifiche alla situazione esistente*” nel comune di Camposampiero – Via Corso n. 3. Contestualmente alla domanda sono stati depositati la relazione tecnica-descrittiva e il relativo progetto.;
- con attestazione del 13/12/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016;



PROVINCIA DI PADOVA

RILEVATO che:

- il progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell'allegato IV, punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, parte IV D.Lgs. 152/06* e nell'allegato A2 della L.R. n. 4/2016, A2, punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, parte IV D.Lgs. 152/06*;
- il 16/01/2018 Prot. n. 3691 la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l'avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- con nota Prot. n. 3756 del 16/01/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di avvio del procedimento istruttorio, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità;
- il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 6 dell'O.d.G.) durante la seduta del 25/01/2018;
- il giorno 16/02/2018 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo istruttorio presso la sede dell'attività della ditta;
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri;
- il 03/04/2018 Prot. n. 25743 è stata trasmessa tramite SUAP la richiesta di chiarimenti e integrazioni. La ditta, con nota assunta agli atti il 17/05/2018 Prot. n. 37929, ha chiesto la proroga del termine per la presentazione delle integrazioni. La proroga è stata concessa con nota Prot. n. 40259 del 25/5/2018, le integrazioni sono pervenute in data 3/8/2018 Prot. n. 58397;
- il 29/08/2018 con prot. n. 63463 il Comune di Camposampiero ha provveduto a trasmettere il C.D.U.;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- la ditta Peron Rottami S.n.c. di Peron Danilo & C., svolge in comune di Camposampiero, via Corso n. 37, attività di recupero rifiuti non pericolosi abilitata all'esercizio a seguito dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero, con il n.219/PD;
- l'oggetto della Verifica di Assoggettabilità e' il rinnovo dell'autorizzazione provinciale allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (prov. n. 2370/DEP del 10/12/2009) del piazzale nel quale e' svolta l'attività e sono realizzati i depositi, tale rinnovo non prevede alcuna modifica dello stato di fatto già autorizzato/abilitato;
- l'impianto e' costituito da un piazzale pavimentato, un capannone ed un corpo ufficio con relativi servizi igienici, il lotto comprende, inoltre, l'abitazione dei proprietari con annesso scoperto pertinenziale. Non sono previsti nuovi interventi edilizi;
- i rifiuti gestiti sono non pericolosi e rispondono alle tipologie di ferro, metalli, cavi, RAEE, carta e cartone; in base all'iscrizione al registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero in regime semplificato la ditta può ricevere e trattare le tipologie di rifiuti descritte ai seguenti punti dell'allegato 1, sub. 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.: tipologie 3.1 e 3.2, con le operazioni R4 – R13; tipologia 1.1 con le operazioni R3 – R13; tipologie di cui ai p.ti 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 con operazione R13. Tuttavia, in considerazione dell'organizzazione dell'attività e della dotazione impiantistica presente in impianto, nell'ambito delle integrazioni presentate il



PROVINCIA DI PADOVA

proponente dichiara che l'unica operazione svolta per la tipologia 1.1 e' la messa in riserva R13;

- i quantitativi che la ditta può gestire in base all'iscrizione al Registro Provinciale specifico sono i seguenti:
 - quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili: 13.500 ton/anno;
 - capacita' massima di rifiuti stoccabili prima del trattamento: 2.500 ton;
 - capacita' massima oggetto di sola mesa in riserva: 90 ton;
- in relazione all'inquinamento ed ai disturbi ambientali, gli effetti dell'impianto sono stati analizzati sulle seguenti componenti ambientali : aria, acqua, suolo, clima acustico, viabilità, paesaggio ed ecosistema naturale; classificando ad impatto non significativo ogni interazione fra componente analizzata e attività;
- con riferimento alla gestione delle acque:
 - l'impianto di trattamento e' dimensionato per una portata di 13 l/s, sulla base dell'assunto che i primi 5mm di pioggia sono previsti in un intervallo di 15 min e che la superficie di afferenza e' pari a 2.275 mq;
 - la rete di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale pavimentato illustrata con le relative pendenze nella tav. 2 - data "aprile 2018" - non sembra servire adeguatamente tutte le aree scoperte di deposito e movimentazione dei materiali trattati e/o in trattamento;
 - non sono presenti sistemi di contenimento per la delimitazione dei piazzali di dilavamento e si ritiene che le pendenze rappresentate nell'elaborato "tav. 2 – schema rete raccolta acque reflue" non siano sufficienti per garantire il contenimento di eventi meteorici eccezionali;
 - i reflui eventualmente stagnanti nel magazzino coperto sono gestiti mediante aspirazione periodica con pompaggio a filo pavimento eseguito da ditta esterna;
- a mitigazione del rumore generato dalle attività e' presente una fitta vegetazione al confine e in direzione dei ricettori più sensibili, posti ad ovest dell'impianto, sono presenti delle barriere fonoimpedenti, posizionate in corrispondenza del limite ovest del cumulo di metalli in stoccaggio;
- e' presente una barriera arborea con funzione di schermatura dell'impianto lungo i lati nord, sud ed est;
- l'area oggetto di studio si colloca all'esterno di siti di importanza comunitaria rete Natura 2000. Il proponente, con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017, ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza. Nella Relazione allegata alla dichiarazione, viene definita la rispondenza alla ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti;

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 31/08/2018 (argomento n. 1 dell'O.d.G.), ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entità del progetto di verifica di assoggettabilità e all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni, atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:



PROVINCIA DI PADOVA

- a) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
- b) il proponente dichiara di effettuare l'attività di sola messa in riserva R13 per la tipologia 1.1, la nuova condizione dichiarata dovrà essere regolarizzata anche nel titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- c) in fase di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sia verificato nuovamente il dimensionamento dell'impianto di trattamento e siano revisionate le soluzioni adottate per garantire che tutte le superfici scoperte nelle quali sono presenti depositi di rifiuti e materiali che hanno perso la qualifica di rifiuto non protetti dall'azione degli agenti atmosferici e lavorazioni, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente siano servite da adeguato sistema di raccolta delle acque convogliate al sistema di trattamento aziendale;
- d) per l'area coperta nella quale i rifiuti sono depositati in cumuli, il proponente dovrà adottare opportuni accorgimenti per garantire il contenimento e la raccolta di eventuali liquidi al fine del loro avvio ad idoneo impianto di trattamento;
- e) siano adottate soluzioni atte a garantire il contenimento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali scoperti;

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta PERON ROTTAMI S.n.c. di Peron Danilo & C finalizzato allo "*Aggiornamento autorizzazione agli scarichi idrici e inglobamento della stessa e degli altri titoli autorizzativi in AUA senza modifiche alla situazione esistente*" in Comune di Camposampiero, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità e nelle successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni, atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:

- a) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
- b) il proponente dichiara di effettuare l'attività di sola messa in riserva R13 per la tipologia 1.1, la nuova condizione dichiarata dovrà essere regolarizzata anche nel titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- c) in fase di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sia verificato nuovamente il dimensionamento dell'impianto di trattamento e siano revisionate le soluzioni adottate per garantire che tutte le superfici scoperte nelle quali sono presenti depositi di rifiuti e materiali che hanno perso la qualifica di rifiuto non protetti dall'azione degli agenti atmosferici e lavorazioni, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente siano servite da adeguato sistema di raccolta delle acque convogliate al sistema di trattamento aziendale;



PROVINCIA DI PADOVA

- d) per l'area coperta nella quale i rifiuti sono depositati in cumuli, il proponente dovrà adottare opportuni accorgimenti per garantire il contenimento e la raccolta di eventuali liquidi al fine del loro avvio ad idoneo impianto di trattamento;
- e) siano adottate soluzioni atte a garantire il contenimento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali scoperti.

- ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento e comunicare, con apposito modulo, alla Provincia e ad ARPAV gli adempimenti di quanto disposto.
Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- ART. 3 La presente esclusione dalla procedura di VIA, non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione dell'attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti.
- ART. 4 Di notificare il presente provvedimento alla ditta PERON ROTTAMI S.n.c. di Peron Danilo & C, con sede legale in Via Corso, 37 - 35012 CAMPOSAMPIERO PD
- ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di CAMPOSAMPIERO.
- ART. 6 Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- ART. 7 Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli

Per il Dirigente
p.i. Annamaria Licini
(firma digitale)